



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

==.==.==.==.==.==.==.

N. 053

OGGETTO: Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche.

=====

L'anno *DUEMILANOVE* del mese di *DICEMBRE* il giorno *QUINDICI* alle ore *17,15* in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica ordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		PILI ROBERTA	X	
GAGLIARDO GIUSEPPE	X		MASSA ANDREA	X	
PUSCEDDU GIANFRANCO	X		DESS' GIANLUCA	X	
FRAU ENRICO	X		CARDIA MARCO	X	
FRAU ENNIO	X		CARBONI LIVIO	X	
CAREDDA MARIO MARIA	X		GARAU LUCIANO	X	
FARCI RENATO		X			

Presenti n. **12**

Assenti n. **01**

Assiste la seduta il Segretario *Dott. Michele Lavra*

Il Sindaco Sig. Sanna Salvatore assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

- Viene conseguentemente posta in discussione la proposta elaborata dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Villasimius, che di seguito si allega:



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius

Tel. 070.79301 – Fax. 070.7928041

SETTORE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI

proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

OGGETTO: Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI.

- Premesso che l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 24/04/1998 n. 128, con effetto dal 22/05/1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente Legge Comunitaria del 22/02/1994 n. 146, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similitudine nell'elenco predetto;
- Considerato che a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prevista per cui qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti provenienti dalle attività economiche di cui all'art. 184, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 152/2006, precedentemente ritenuti urbani per assimilazione, sarebbero da considerarsi speciali con la conseguente intassabilità, i predetti rifiuti non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.
- Preso atto della circolare 07/05/1998 n. 119/E con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce ai Comuni (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione ripreso dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 152/2006, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti in attesa delle nuove disposizioni.
- Considerato che non è stata data attuazione al disposto dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione e che quindi si rende necessario ed urgente procedere all'assimilazione secondo i criteri e nei limiti di cui alla citata deliberazione interministeriale;
- Atteso che il conferimento all'ecocentro comunale dei rifiuti assimilati prodotti dalle attività economiche è subordinato all'adozione di apposita deliberazione di assimilazione, per qualità e quantità, da parte del Consiglio Comunale;

- Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 08/06/1998 relativa alla assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani per qualità ma non per quantità;
- Vista la necessità da parte del Comune di produrre una delibera di assimilazione approvata secondo i criteri della normativa in vigore ed in particolare dell'art. 195 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dal D. Lgs. 4/2008, prendendo atto delle modificazioni subentrate dal momento di approvazione della precedente delibera n. 32 del 08/06/1998 ed, in particolar modo, della necessità di porre in essere parametri di valutazione quantitativi;
- Vista la determinazione n. 56 del 29/04/2008 della Provincia di Cagliari che autorizza la gestione dell'ecocentro e dell'area di raggruppamento comunale,
- Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e successive modificazioni;
- Visto il D. lgs. N. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008;
- Vista la delibera del Comitato interministeriale del 28/07/1984;

PROPONE

1. La definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi da utenze non domestiche fino a emanazione da parte del legislatore dei nuovi criteri di classificazione, a integrazione della delibera di C.C. n. 32 del 08/06/1998;
2. Di dichiarare l'assimilazione ai rifiuti urbani, elencati nel comma 2, lettera a),c),d) e ed f) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, ai fini di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precitato comma 2, lettera b), aventi:
 - a) Qualitativamente una composizione merceologica analoga a quella dei predetti, o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della delibera del Comitato interministeriale del 27/07/1984 che si allega alla presente proposta.
 - b) Quantitativamente per ogni singola tipologia di rifiuto sono assimilati agli urbani:

Tipologia:	Quantitativo per ogni passaggio di servizio fino ad un massimo di:
Frazione secca (residuale RSU)	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie
Frazione umida compostabile	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie
Imballaggi in plastica	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie
Carta/cartone	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie
Vetro a domicilio grandi utenze	1 contenitore da 120 litri per ogni 450 mq di superficie

Oltre tali quantità l'utente produttore dovrà provvedere in proprio o tramite terzi allo smaltimento oneroso.

3. Di considerare a tutti gli effetti assimilati ai rifiuti urbani indipendentemente dalle quantità conferite al servizio pubblico di raccolta le seguenti categorie di attività produttive:

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi senza ristoranti.
- Uffici, agenzie studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Edicola, farmacia, tabaccaio.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista.
- Discoteche.

4. Di stabilire che l'utenza non domestica ha la facoltà di optare in ogni momento per la gestione autonoma del rifiuto destinato al recupero con soggetti autorizzati secondo le vigenti normative ambientali, rimanendo inteso che tali utenze non sono esonerate dal pagamento della TARSU che sarà definita dagli uffici competenti.

5. Di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 226, comma 2 del D.lg. 152/2006.

6. Di dare atto che i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.

7. Di allegare la presente deliberazione al regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti in via di approvazione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI
F.to P.c Remo Ghiani**

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unità proposta di deliberazione di pari oggetto del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici;

Acquisito sulla stessa il parere ex art. 49 del T.U.E.L. da parte del Responsabile del Settore;

Udita la breve introduzione del Presidente;

Udita la relazione illustrativa della proposta nei suoi contenuti tecnico – amministrativi da parte del Responsabile del Settore proponente il quale risponde e fornisce ulteriori elementi integrativi di valutazione alle richieste dei consiglieri Carboni – Garau e Dessì;

Atteso che il Presidente, tenendo conto delle lamentazioni e sollecitazioni emerse nel corso della discussione, assume impegno di intervenire presso la ditta appaltatrice del Servizio perché adotti iniziative e accorgimenti atti a prevenire nell'immediato i comprensibili disagi disservizi e cattivi odori che provengono dall'Ecocentro Comunale, significando che il problema sarà definitivamente risolto alla scadenza del contratto e sarà meglio esaminato in sede di approvazione del nuovo Piano Urbanistico con una diversa localizzazione del sito.

Atteso inoltre che il Presidente sulla base degli ulteriori interventi e delle indicazioni emerse nel corso del dibattito pone in votazione la proposta con parziale modifica del punto 3 del dispositivo. In particolare si intende cassare la parola “discoteche” e sostituire la parola “tabaccaio” con “tabacchini”.

Propone altresì di prevedere e introdurre limitatamente alla raccolta del vetro a domicilio per le utenze commerciali (bar e ristoranti) “due passaggi” settimanali nel periodo invernale da Ottobre a Aprile senza alcun onere per le utenze.

Proceduto a votazione con 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare in conformità con le parziali modifiche apportate nel corso della discussione ed evidenziate in premessa la proposta del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici corredata degli allegati parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il punto 3 del dispositivo risulta così modificato: “ Di considerare a tutti gli effetti assimilati ai rifiuti urbani indipendentemente dalle quantità conferite al servizio pubblico di raccolta le seguenti categorie di attività produttive:
 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 - Esposizioni, autosaloni.

- Alberghi senza ristoranti.
 - Uffici, agenzie studi professionali.
 - Banche ed istituti di credito.
 - Edicola, farmacia, tabacchini.
 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista”.
3. di stabilire altresì che relativamente alle utenze commerciali tipo bar, ristoranti ecc. nel periodo invernale da Ottobre ad Aprile verrà eseguito un secondo passaggio settimanale per il ritiro del vetro senza alcun onere aggiuntivo per le utenze;
 4. dichiarare con separata votazione unanime la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L..

0=0*=*0*=*0*=*0*=*0=0